

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

1. 1. - 44.

1. [1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ⁽²⁾:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurre il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea] ⁽³⁾.

2. [Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione] ⁽⁴⁾.

3. [Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permuta o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso] ⁽⁵⁾.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della *L. 23 dicembre 1994, n. 724*, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'*art. 5, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537*, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla *L. 1° marzo 1986, n. 64*, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno ⁽⁶⁾.

5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'*art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995 ⁽⁷⁾.

6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'*art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537*.

7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.

8. L'*articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'*articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171*. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto.

9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'*articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.

10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni ⁽⁸⁾. Le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9 ⁽⁹⁾.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.

12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della *L. 8 agosto 1995, n. 335*, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.

13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla *legge 29 aprile 1988, n. 143*, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996.

14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554*, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'*articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236* ⁽¹⁰⁾.

15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi ⁽¹¹⁾.

16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla *legge 9 marzo 1971, n. 98*, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrate nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.

17. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «su autorizzazione della regione» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria».

18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'*articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998 ⁽¹²⁾.

19. Le disposizioni contenute nell'*articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.

20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con *D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297*, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono stabilite ⁽¹³⁾:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.

21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:

a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;

b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.

22. [Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1° settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche] ⁽¹⁴⁾.

23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'*articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico ⁽¹⁵⁾.

24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con *D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297* ⁽¹⁶⁾.

25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.

26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.

27. [Nel quadro delle finalità di cui alla *legge 19 novembre 1990, n. 341*, e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati] ⁽¹⁷⁾.

28. [Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio] ⁽¹⁸⁾.

29. [All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo di cui al comma 26] ⁽¹⁹⁾.

30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli *articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. [Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti] ⁽²⁰⁾.

31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 245*, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'*articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'*articolo 25 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382*, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto ⁽²¹⁾.

33. Le disposizioni di cui all'*articolo 7, commi 5 e 6, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'*articolo 3, comma 36, della L. 24 dicembre 1993, n. 537*, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257* ⁽²²⁾.

34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'*articolo 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382*, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.

35. [Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'*art. 3, L. 17 febbraio 1982, n. 46*] ⁽²³⁾.

36. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli *articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039*, dall'*articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97*, come sostituito dall'*articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, nonché dalla *legge 10 marzo 1987, n. 100*, e dall'*articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 ottobre 1987, n. 402*, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo.

37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, della *legge 27 dicembre 1973, n. 838*, del *D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215*, della *L. 22 dicembre 1990, n. 401*, e del testo unico approvato con *D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297*, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.

38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della *legge 27 dicembre 1973, n. 838*, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della *legge 11 luglio 1980, n. 312*, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto di funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.

39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della *L. 18 marzo 1989, n. 106*, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del *D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285*, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'*allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509*, come integrato dall'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346*.

40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ⁽²⁴⁾.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi ⁽²⁵⁾.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso ⁽²⁶⁾.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, come modificata dalla *legge 23 agosto 1988, n. 362* ^{(27) (28) (29)}.

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

(2) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459*.

(3) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 915*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 915*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(5) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 915*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 10, L. 3 maggio 1999, n. 124*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 47, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(8) Periodo così sostituito dall'*art. 17, comma 47, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(9) L'*art. 8, D.L. 1° luglio 1996, n. 347* ha disposto che le norme di cui al presente comma non si applicano al Ministero degli affari esteri.

(10) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi dall'*art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449*. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'*art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(11) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi dall'*art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(12) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127* e poi dall'*art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449*. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'*art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(13) Vedi il regolamento approvato con *D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157*.

(14) Comma abrogato dall'*art. 8, D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233*.

(15) Per la ulteriore proroga delle graduatorie, vedi l'*art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 340*.

- (16) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 44 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
- (17) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124.
- (18) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124.
- (19) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124.
- (20) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 86, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- (21) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242.
- (22) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 432 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.
- (23) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.
- (24) Per una deroga a quanto previsto dal presente comma, con riferimento al riparto del contributo a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, vedi il D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267. Per la soppressione dei contributi agli enti ed istituzioni previsti dal presente comma vedi la lettera b) del comma 26 dell'art. 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
- (25) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.
- (26) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.
- (27) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.
- (28) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l'art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e l'art. 1, comma 218 e l'allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- (29) Vedi, anche, l'art. 1, comma 237, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(...)

3. 1. - 40.

3. 1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria ⁽⁷⁹⁾.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella *C* allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella *C* allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo

e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995⁽⁸⁰⁾.

5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'*articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281*, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'*articolo 4, comma 6, della L. 23 dicembre 1992, n. 500*; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.

7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'*articolo 20, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.

8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491*. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.

9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.

10. ...⁽⁸¹⁾.

11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'*articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96*, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.

12. [A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾.

12-bis. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico

previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma] ⁽⁸⁴⁾.

13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ⁽⁸⁵⁾. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli *articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*.

15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa ⁽⁸⁶⁾.

16. [Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma] ⁽⁸⁷⁾.

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.

19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:

a) il contributo suppletivo di cui all'*articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551*;

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. Conseguentemente è ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e

quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'*articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato ⁽⁸⁸⁾.

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'*articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili ⁽⁹¹⁾.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo ⁽⁹²⁾.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli *articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'*articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹³⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione

delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁹⁴⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁹⁵⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'*articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413*. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁹⁶⁾.

37. ... ⁽⁹⁷⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al *R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145*, convertito dalla *L. 25 aprile 1938, n. 614*, e alla *L. 10 dicembre 1961, n. 1346*, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'*articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁹⁸⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 ⁽⁹⁹⁾.

(79) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(80) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(81) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 9.

(82) Vedi il D.M. 1° marzo 1996. Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2001, della aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, vedi l'art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Per la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina vedi il comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(83) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 16-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 22 agosto 2013.

(84) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi abrogato dal comma 312 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 297 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 aprile 2007.

(85) Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sono state dettate con D.M. 30 luglio 1996.

(86) Comma così modificato prima dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 190 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(87) Comma così modificato dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 185 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma 16, vedi il D.M. 16 dicembre 2004, n. 341.

(88) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 18, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 68/2012.

(89) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(90) Con D.M. 18 luglio 1996 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica. Vedi, anche, l'art. 205, comma 3-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(91) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(92) Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(93) Comma così modificato dall'art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(94) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(95) Comma prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come a sua volta sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(96) Aggiunge la lett. i-bis) al secondo comma dell'art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

(97) Inserisce la lett. g-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(98) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 2 maggio 1996. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(99) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(...)

3. 1. - 40.

3. 1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferire alla competenza regionale le relative funzioni.

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria ⁽⁷⁹⁾.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995 ⁽⁸⁰⁾.

5. L'entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'*articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281*, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'*articolo 4, comma 6, della L. 23 dicembre 1992, n. 500*; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito.

7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'*articolo 20, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo.

8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491*. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica.

9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995.

10. ... ⁽⁸¹⁾.

11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'*articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96*, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi.

12. [A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita

alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾.

12-bis. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma] ⁽⁸⁴⁾.

13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ⁽⁸⁵⁾. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli *articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*.

15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa ⁽⁸⁶⁾.

16. [Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma] ⁽⁸⁷⁾.

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.

19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:

a) il contributo suppletivo di cui all'*articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551*;

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. Conseguentemente è ridotta da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'*articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato ⁽⁸⁸⁾.

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonerazione parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla *legge 2 dicembre 1991, n. 390*.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'*articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili ⁽⁹¹⁾.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di

smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo ⁽⁹²⁾.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli *articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'*articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹³⁾.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ⁽⁹⁴⁾.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ⁽⁹⁵⁾.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, introdotto dall'*articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413*. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'*articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. ... ⁽⁹⁶⁾.

37. ... ⁽⁹⁷⁾.

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma ⁽⁹⁸⁾.

40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29 ⁽⁹⁹⁾.

(79) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(80) L'art. 42, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha soppresso, a decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui al comma 2 e ha disposto la cessazione, a decorrere dall'anno 1998, delle anticipazioni straordinarie di cui al comma 4. Con D.M. 19 maggio 1998 (Gazz. Uff. 9 luglio 1998, n. 158) come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181, è stato determinato il fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998.

(81) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 26, L. 9 gennaio 1991, n. 9.

(82) Vedi il D.M. 1° marzo 1996. Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2001, della aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, vedi l'art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Per la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina vedi il comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(83) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 16-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 22 agosto 2013.

(84) Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi abrogato dal comma 312 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 297 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 aprile 2007.

(85) Modalità per la presentazione delle dichiarazioni sono state dettate con D.M. 30 luglio 1996.

(86) Comma così modificato prima dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 190 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(87) Comma così modificato dall'art. 5-quater, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 185 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma 16, vedi il D.M. 16 dicembre 2004, n. 341.

(88) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 18, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 68/2012.

(89) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(90) Con D.M. 18 luglio 1996 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250), per l'anno 1996 è stato determinato l'ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica. Vedi, anche, l'art. 205, comma 3-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(91) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(92) Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'art. 1, comma 531, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(93) Comma così modificato dall'art. 26, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 157, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, dall'art. 1, comma 531, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(95) Comma prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come a sua volta sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(96) Aggiunge la lett. i-bis) al secondo comma dell'art. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

(97) Inserisce la lett. g-bis) al comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

(98) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 2 maggio 1996. Successivamente detto comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(99) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
